



**PROVINCIA REGIONALE DI
SIRACUSA**

**REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
TOSAP**

Approvato con deliberazione di C.P. n. 87 DEL 10/10/1995 , esecutiva ai sensi di legge.

CAPO I

NORME GENERALI

ART.1

Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Decreto Legislativo 15/11/ 93 n.507, modificato con Decreto Legislativo 28/12/93 n. 566 nonché le modalità per la richiesta , il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART.2

Gestione del servizio.

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è gestito dalla Provincia Regionale di Siracusa in forma diretta.

Art.3

Funzionario Responsabile.

Il funzionario responsabile a cui sono attribuiti, a mente dell'art. 54 del D.L. 15/11/93 n.507, la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che di seguito sarà denominata T.O.S.A.P., entro il mese di Gennaio di ogni anno dovrà inviare al Presidente della Provincia Regionale, al Presidente del Consiglio Provinciale ed alla commissione consiliare competente, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

Con la relazione di cui al precedente comma, dovranno essere evidenziate le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili, attrezzature;

Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

Tutti i provvedimenti del Funzionario responsabile assumono la forma di "determinazione" e sono numerati con unica numerazione annuale progressiva e continua.

Un originale, munita degli estremi di notifica alla parte interessata o di pubblicazione all'Albo Pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Provinciale.

ART.4

Oggetto della tassa.

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade provinciali, compresi gli slarghi, le pertinenze ed i relitti e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia Regionale di Siracusa nell'ambito del territorio provinciale.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma con l'esclusione di balconi, verande, bow- windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestite in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono soggetti all'imposizione della tassa a favore della Provincia Regionale.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia Regionale o al demanio statale e tutte quelle altre occupazioni previste come esenti dalla legge.

ART.5

Soggetti attivi e passivi

La tassa è dovuta alla Provincia Regionale dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio provinciale.

CAPO II

Norme e procedure comuni a tutte le occupazioni.

Art.6

La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli forniti dal competente ufficio provinciale con apposta una marca da bollo di importo eguale a quello previsto per la carta da bollo, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, etc.) che lo stesso ufficio provinciale prescriverà e che ritiene necessari per l'istruttoria.

Ogni richiesta di occupazione dovrà contenere gli elementi minimi ed indispensabili per l'identificazione certa dello scopo.

Ai proprietari di beni fronteggianti le aree pubbliche, è accordata la concessione delle stesse aree, se disponibili, e se richieste, con preferenza sugli altri richiedenti.

Se la stessa occupazione di suolo è richiesta da più parti, la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente.

Nel caso di richiesta prodotta e protocollata nello stesso giorno, la preferenza è accordata a quella riportante il numero più basso.

Ai sensi della L. R. 10/91 il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in giorni 45.

L'ufficio, se ne ricorre l'opportunità o la necessità, richiederà entro 20 giorni dalla data del protocollo della richiesta chiarimenti o integrazioni.

L'integrazione della domanda dovrà adempiere entro giorni 15.

La decorrenza infruttuosa del termine equivale a rinuncia della domanda di concessione.

In caso di risposta a chiarimenti o di trasmissione di integrazioni della documentazione prodotta, il termine di cui al precedente comma 6 è prorogato di giorni 30 a decorrere dalla protocollazione della documentazione.

ART. 7

Rimborso spese.

Alla richiesta di concessione dovrà essere allegato vaglia cambiario, esclusivamente intestato alla Provincia Regionale di Siracusa per la costituzione di un fondo rimborso spese per costo stampati e sopralluogo, il cui importo è determinato annualmente con delib. della G.P.

Al richiedente saranno rendicontate le spese occorse.

ART.8

Deposito cauzionale.

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al patrimonio provinciale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Presidente della Provincia su proposta del Funzionario responsabile potrà prescrivere con propria determinazione il versamento di un deposito cauzionale adeguato e infruttifero, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Per le finalità di cui al precedente comma il termine previsto al comma 6 dell'art. 6 è di giorni 60.

ART.9

L'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sia essa temporanea che permanente, non potrà aver luogo se non dopo il rilascio della prescritta determinazione del Funzionario responsabile il quale nel corpo della stessa o in allegato apporrà le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione o alla costruzione degli impianti o porre in opera di manufatti, nonché gli oneri ed ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

Le prescrizioni e le condizioni che dovranno essere osservate, salvo quell'altre aggiuntive, sono riportate a stampa nella determinazione e contrassegnate con numerazione progressiva e, se del caso, di volta in volta richiamate con l'interlinee nell'apposito spazio dei corrispondenti numeri.

Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a particolari peculiarità, potrà essere disposto l'esonero della presentazione della domanda secondo le modalità di cui al precedente art.6 e si procederà agli accertamenti d'ufficio a semplice richiesta dell'occupante.

ART. 10

Esigenze della circolazione e dell'estetica.

In tutte le richieste di occupazioni di spazi ed aree pubbliche saranno osservate le prescrizioni riguardanti la circolazione e valutato l'aspetto estetico, l'armonica compatibilità degli impianti, dei manufatti e di quegli altri beni sia fissi che mobili alla salvaguardia dell'ambiente, alla tutela del paesaggio e all'esigenze dell'estetica.

ART.11

Autorizzazioni di altre autorità - Diritti dei terzi

L'autorizzazione provinciale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a darvi esecuzione dovendo egli richiedere, a sua cura e spese, tutte le altre autorizzazioni eventualmente prescritte o da altri enti o da norme particolari.

L'autorizzazione provinciale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART.12

Revoca delle concessioni.

Qualora, per mutata circostanza, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua legittima destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra necessaria o indilazionabile funzione per la soddisfazione di interessi pubblici, la Provincia Regionale ha facoltà di revocare la concessione, senza interessi.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.

La revoca è disposta da Funzionario responsabile a seguito di conforme decisione dell'Amministrazione, la quale con apposito provvedimento rappresenterà l'esigenza della tutela del pubblico interesse.

La determinazione con la quale si dispone lo sgombero e la riduzione in pristino del bene occupato può essere preceduto, se del caso, da perizia tecnica.

Nella determinazione di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'uffici, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Provinciale.

Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni alla Provincia e a terzi.

ART.13

Decadenza delle concessioni.

Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella legge e nel presente Regolamento.

Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio della Provincia o al demanio al patrimonio dello Stato, o della Regione, o del Comune, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente art.12.

ART.14

Sospensione delle concessioni.

E' in facoltà della Provincia, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel quale caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente art.12.

ART.15

Norma per la esecuzione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi provinciali o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dalla Provincia o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose della Provincia o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre i mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti per i quali la Provincia non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere solo sul concessionario.

L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non presenti all'atto stesso.

E' vietato al concessionario arrecare qualsiasi danno al suolo, di infliggervi pali, chiodi o punte o di smussare la pavimentazione stradale, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro e il rispetto dell'ambiente.

ART.16

Occupazioni abusive

Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere di cui non ne sia stata intimata la scadenza ed in tal caso non rinnovata, sono considerate abusive o possibili delle sanzioni secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

Per la loro cessazione la provincia, ha, inoltre la facoltà ai sensi dell'art.823 c.c., sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal c.c.

ART.17

Accessi e passi carrabili

La relativa normativa è prevista nell'art.44 commi 4,5,6,7,8,9,10,1, del Decreto Legislativo 507/93.

CAPO III

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART.18

Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art.5 devono presentare alla Provincia apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio, dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Provincia messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato alla Provincia, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART.19

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

L'ufficio provinciale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dalla Provincia e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente art.18 comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

L'ufficio provinciale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Gennaio 1988, n.43, in un'unica soluzione. Si applica l'art.2752 del codice civile.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, alla provincia il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso la Provincia provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPO IV

TARIFFE- ESENZIONI

ART. 20

Tariffe

Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta alla Provincia un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507, con le percentuali di maggiorazioni o riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.

Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Le maggiorazioni o le riduzioni che dalla relativa delibera che stabilisce le tariffe non risultano variare nell'ambito del limite massimo e minimo fissato con i Decreti Legislativi 507/93 e 566/93 sono da intendersi come maggiorate o diminuite nel rispettivo limite massimo e minimo

ART.21

Suddivisione del territorio Provinciale. Determinazione della tassa. Misurazione dell'area.

Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente art.4 sono classificate in tre categorie, con apposita deliberazione consiliare.

L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni nell'albo provinciale.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml. Le frazioni inferiori al mq. o al ml. Si tassano autonomamente per ciascuna di essa.

Le occupazioni temporanee, effettuate ai fini dell'art.46 se ricadono nella stessa categoria ed hanno la stessa natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

Le superfici che eccedono i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%.

La misurazione dell'area è eseguita dagli addetti della Provincia.

Le occupazioni realizzate in angolo di strada di diversa categoria sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART.22

La tassa relativa alle occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano centri abitati di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, viene applicata con riferimento all'appartenenza delle strade stesse nella 1^a, 2^a o 3^a categoria.

La classificazione delle strade delle strade ha effetto, ai fini della determinazione della tassa, dal 1° gennaio 1994.

ART.23

Esenzioni.

Sono esenti dalla tassa :

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animali durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel presente regolamento;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;

f) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

CAPO 7

Contenzioso - Sanzioni e disposizioni finali

ART.24

Contenzioso.

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

a) all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;

b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lgs. 31 Dicembre 1992, n.546, recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30 Dicembre 1991, n.413".

ART.25

Sanzioni.

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art.18, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART.26

Rinvio ad altre disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme convenute nel Capo II del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n.507, nonché alle norme legislative vigenti in materia.

ART.27

Pubblicità del regolamento.

Copia del seguente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.28

Variazioni del regolamento.

L'amministrazione provinciale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Provinciale, a norma di legge.

Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Tariffe

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrispondere una obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata (unità di misura è il metro quadrato) ed è graduata in rapporto alla classificazione delle strade di I, II, o III categoria.

1) Tipo di occupazione permanente:

1.a) occupazione di suolo:

I categoria £. 51.000;

II categoria £.42.500;

III categoria £.34.000;

2.b) occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo:

I categoria £. 34.000;

II categoria £.28.350;

III categoria £.22.700;

3.c) occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico:

I categoria £. 15.300;

II categoria £.12.750;

III categoria £.10.200;

4.d) passi carrabili:

La tariffa è ridotta al 50%, la tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto:

I categoria £. 25.500;

II categoria £.21.250;

III categoria £.17.000;

La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere affrancata con versamento della somma pari a 20 annualità del tributo. Chi non ha interesse ad utilizzare i passi carrabili può chiedere a sue spese la messa in pristino dell'assetto stradale.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, sia carrabili che pedonali, quando sono posti a filo con il manto stradale e, comunque, quando manca un'opera visibile da cui possa desumersi la concreta ed effettiva occupazione di suolo pubblico.

- 5.e) Per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq.9.
L'eventuale superficie eccedente è calcolata al 10%.
- 6.f) Divieti di sosta per passi carrabili con rilascio di cartello segnaletico per una superficie fino a mq.10:
I categoria £. 5.100;
II categoria £.4.250;
III categoria £.3.400;
- 7.g) Passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia che, sulla base di elementi oggettivi, non sono utilizzati neanche dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti:
I categoria £. 5.100;
II categoria £.4.250;
III categoria £.3.400;
- 8.h) Passi carrabili di accesso a impianti della distribuzione di carburanti:
I categoria £. 15.300;
II categoria £.12.750;
III categoria £.10.200;
- 9.i) per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati;
- 10.l) le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate a ragione del 10%.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tassa è commisurata alla superficie occupata per ogni metro quadrato o frazione di esso ed è graduata a seconda se l'occupazione si riferisce a strade della I, della II o della III categoria.

La tassa si applica per ogni ora di occupazione.

La misura di riferimento della tariffa è giornaliera.

1) Tipo di occupazioni temporanee:

1.a) occupazioni di suolo:

- I categoria £. 4.000;
- II categoria £.3.000;
- III categoria £.2.000;

2.b) occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo:

- I Categoria £. 2.700;
- II categoria £.2.000;
- III categoria £.1.35

3.c) occupazioni con tende e simili:

- I categoria £. 1.200;
- II categoria £. 900;
- III categoria £. 600;

4.d) occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:

- I categoria £. 4.000;
- II categoria £.3.000;
- III categoria £.2.000;

5.e) occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto:

- I categoria £. 2.000;
- II categoria £.1.500;
- III categoria £.1.000;

6.f) occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:

I categoria £. 800;

II categoria £. 600;

III categoria £. 400;

7.g) occupazione temporanea realizzata per i fini di cui all'art.46 (occupazione del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovia e funivia):

I categoria £. 2.000;

II categoria £.1.500;

III categoria £.1.000;

8.h) occupazione con autovetture di uso privato realizzato su aree a ciò destinate dalla Provincia:

I categoria £. 2.800;

II categoria £.2.100;

III categoria £.1.400;

9.i) occupazione per l'esercizio dell'attività edilizia:

I categoria £. 2.000;

II categoria £.1.500;

III categoria £.1.000;

10.l) occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali e sportive:

I categoria £. 800;

II categoria £. 600;

III categoria £. 400;

11.m) occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni:

I categoria £. 2.000;

II categoria £.1.500;

III categoria £.1.000;

12.n) occupazione temporanea di durata non inferiore al mese o che si verificano con carattere ricorrente. Tassa riscuotibile anche mediante convenzione:

I categoria £. 2.000;

II categoria £.1.500;

III categoria £.1.000;

13.o) occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno. Si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%:

I categoria £. 4.800;

II categoria £.3.600;

III categoria £.2.400;

14.p) le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolati in ragione del 10%.

Le misure di tassazione sono rapportate alla classificazione delle strade di I, II, o di III categoria;

15.q) Le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino ai 1.000 metri quadrati.

Le misure di tassazione sono rapportate alla classificazione delle strade di I, di II o di III categoria.

C) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade provinciali per la parte di esse effettivamente occupata comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Le misure di tassazione sono rapportate alla classificazione delle strade di I, di II o di III categoria per km. lineare o frazione di esso e per ogni anno:

I categoria £. 300.000;

II categoria £.225.000;

III categoria £.150.000;

1) Tipi di occupazioni:

1.a) occupazioni di suolo pubblico realizzato con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime:

tassa annuale complessiva £ 50.000;

1.b) occupazioni con seggiovia e funivia:

per occupazioni fino ad un massimo di 5 km. lineari £. 150.000;

per ogni km. o frazione superiore a 5 km. è dovuta una maggiorazione di £.30.000;

1.c) il contributo, una tantum nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle spese complessive sostenute dalla Provincia;

1.d) per le occupazioni aventi carattere temporaneo, la tassa in deroga al disposto di cui all'art.45 viene determinata, come da prospetto, in misura forfettaria ed è graduata in rapporto alla classificazione delle strade di I, di II o di III categoria:

TASSA FORFETTARIA							
OCCUPAZIONE FINO A UN KM. LINEARE				OCCUPAZIONE SUPERIORE AL KM. LINEARE			
DURATA				DURATA			
FINO A 30gg.	DA 31 A 90gg.	DA 91A 180gg.	Superiore a 180 gg.	FINO A 30gg.	DA 31 A 90gg.	DA 91 A 180 gg.	Superiore a 180 gg.
1^ CTG £.30.00 0	1^ CTG £.39.00 0	1^ CTG £.45.00 0	1^ CTG £.60.000	1^ CTG £.45.00 0	1^ CTG £.58.50 0	1^ CTG £.67.50 0	1^ CTG £.90.000
2^ CTG £.15.00 0	2^ CTG £.19.50 0	2^ CTG £.22.50 0	2^ CTG £.30.000	2^ CTG £.22.50 0	2^ CTG £.29.25 0	2^ CTG £.33.75 0	2^ CTG £.45.000
3^ CTG £.10.00 0	3^ CTG £.13.00 0	3^ CTG £.15.00 0	3^ CTG £.20.000	3^ CTG £.15.00 0	3^ CTG £.19.50 0	3^ CTG £.22.50 0	3^ CTG £.30.000

D) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo provinciale, è dovuta una tassa annuale, in misura graduata a seconda che l'occupazione si realizzi sulle strade di I, di II o di III categoria:

- I categoria, tassa annuale lire 15.000;
- II categoria tassa annuale lire 12.500;
- III categoria tassa annuale lire 10.000;

- 1.a) La tassa è applicata nei distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri;
- 1.b) La tariffa è aumentata di un quinto per ogni mille litri;
- 1.c) Se l'occupazione è riferita a due o più serbatoi di differente capacità fra di loro raccordati, si ha riguardo alla capacità del serbatoio minore maggiorato di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri per gli altri serbatoi. Se i serbatoi sono autonomi, la tassa si applica autonomamente.
- 1.d) La tassa si applica nella misura sopraindicata solo per le occupazioni di cui al primo periodo del 6° comma dell'art.48. Le altre occupazioni sono tassate, invece ai sensi dell'44.

E) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI

1. La tassa è annuale, graduale in rapporto alla classificazione delle strade ed è riferita sia all'occupazione del suolo che del soprasuolo;

- 1.a) I categoria, tassa annuale lire 15.000;
- II categoria tassa annuale lire 12.500;
- III categoria tassa annuale lire 10.000;

F) ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e i loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

CLASSIFICAZIONE
delle strade provinciali e regionali

**ELENCO CLASSIFICAZIONE DELLE SS.PP. E REGIONALI STRADE DI 1^
CATEGORIA**

S.P. N.	DENOMINAZIONE	KM	ZONA
	SVINCOLO PRIOLO NORD AUTOSTRADALE		NORD
2	S. CATRINI-PASSO DI VE'	7+000	"
EX SS.193	AUGUSTA BIVIO MARCELLINO (DAL SOTTOPASSO FINO ESSO AUGUSTA)	11+750	"
61	MONTE TAURO- MONTE S. ELENA	9+000	"
1	AUGUSTA-BRUCOLI	5+200	"
EX SS. 114	DA TARGIA AGLI SVINCOLI	12+000	"
"	SVINCOLO AUTOSTRADALE BELVEDERE	"	"
"	TRATTO INCROCIO CON SP 96 FINE	"	"
"	ASSE ATTREZZATO (MOTEL MEGARA)	2+350	"
"	TRATTO ANTISTANTE ESSO	0+250	"
57	CARLENTINI-BRUCOLI-AGNONE	23+000	"
47	LENTINI-CARLENTINI-AGNONE	11+380	"
16	LENTINI-SCORDIA	10+500	"
13	FRANCOFONTE-SCORDIA	6+430	"
99	ACCESSO FRANCOFONTE NORD	2+600	"
99	ACCESSO FRANCOFONTE SUD	1+800	"
5	BUCCHERI - S. GIOVANNI	22+600	"
6	BUCCHERI- GIARRATANA	4+300	"
10	CASSARO- FERLA-BUCCHERI	16+800	"
SR 11	FERLA -PANTALICA-SORTINO (TRATTO FERLA PONTE)	12+500	"
9	CARLENTINI-SORTINO	16+565	"
7	CASSARO-COZZO BIANCO- BUSCEMI	8+575	"
32	CARLENTINI-PEDAGAGGI	13+300	"
39	TRAVERSA BUSCEMI	5+300	"
40	ACCESSO STAZIONE CASSARO- FERLA	5+230	"
45	CASSARO MONTEGROSSO	5+930	"
12	FLORIDIA - GROTTAPERCIATA - CASSIBILE	13+530	CENTRO
14	SR-FUSCO-CANICATTINI- PASSOLADRO	29+120	"
46	SIRACUSA-BELVEDERE-	12+000	"

	CARANCINO		
49	CIRCONVALLAZIONE SIRACUSA	1+500	“
55	BELVEDERE-STAZIONE TARGIA	4+000	“
58	FANUSA-TERRAUZZA-MILOCCA	12+500	“
104	CARROZZIERE-MILOCCA-OGNINA-FONTANE BIANCHE	16+200	“
110	TERRAUZZA ISOLA	6+326	“
SR 4	PANTANELLI-CASE BIANCHE-PETRONIA	3+200	“
24	PALAZZOLO-TESTA DELL'ACQUA-NOTO	31+251	“
22	PACHINO-ISPICA	9+115	SUD
84	MARZAMEMI - PORTOPALO	10+700	“
19	NOTO-PACHINO-MARZAMEMI	24+337	“
27	S. ALESSANDRA -ROSOLINI	9+005	“
26	ROSOLINI- PACHINO	16+307	“
59	AVOLA-FIUMARA-CALABERNARDO-LIDO DI NOTO-PIZZUTA	15+300	“
34	NOTO-CALABERNARDO	5+360	“
35	TRAVERSA ZUPPARDA	2+720	“
4	AVOLA-MANGHISI	18+150	“
108	GIOI ZUPPARDA	3+000	“
18	NOTO-GIARRATANA	14+000	“
52	BELFONTE- TAVERNA	8+500	CENTRO
60	MONTICELLI-ALBANELLI-CANNIZZOLI	13+000	“
74	FLORIDIA-MONASTERI-CANICATTINI	11+500	“
76	DIDDINO-MONTECLIMITI-SIAZZA	10+600	“
77	FUSCO-TREMILIA-GROTTONE	8+500	“
86	S. ALFANO- BIBBIA	12+000	“
90	PALAZZOLO-FALABIA-CASTELLUCCIO	17+000	“
28	SOLARINO-FUSCO-SORTINO	16+575	“
SR 3	PONTE PIETRA-COZZO PANTANO-MORTILLA	16+000	“
SR 8	PACHINO-MAUCINI	10+550	SUD
21	PACHINO-PORTOPALO	6+641	“
85	MARZAMEMI- CHIARAMIDA	7+700	“
56	BIMMISCA-AGLIASTRO	34+700	“
100	BURGIO-LUPARELLO	1+700	“
44	PACHINO-MARZA	6+200	“
51	BELLUDIA- S. NICOLA	14+000	“
66	TIMPAROSSA-COZZO CISTERNA	10+500	“
17	FAVAROTTA-RITILLINI	12+605	“
80	AGUGLIA – BANCAZZO - S. MARCO	13+500	“
15	AVOLA-BOCHINI-NOTO	7+600	“
11	CODALUPO 1° E 2° TRATTO	19+300	“

--	--	--	--

STRADE DI 3^A CATEGORIA

S.P. N.	DENOMINAZIONE	KM	ZONA
37	SCALA DI MELILLI	3+000	CENTRO
53	CRETAZZO-CEFALINO- CAVADONNA	9+550	“
54	SORTINO-FIUMARA- CAVADONNA	13+000	“
71	BUCCHERI-LA CAVA SUGHERETO- RIZZOLO	9+600	“
73	CUGNI- STALLAINI- CANZERIA-CASSIBILE	23+000	“
78	BALATAZZA-TRIGONA	6+500	“
89	CIFALINO-PASSO BARONE-CASE ZAPPULLA	5+400	“
SR 12	CASALICCHIO- SERRAVETRANO- CIURCA	5+000	“
SR 13	BOSCO DI SOPRA	13+000	“
SR 15	CISTERNAZZA-DEGO- MONASTERI	7+200	“
SR 5	FERLA-PEDAGAGGI	13+000	“
SR 11	FERLA-PANTALICA (lato Sortino) Ponte interrotto	19+000	“
SR 14	CARRATA	3+000	SUD
SR 7	PORTOPALO-CASE BRUNO	1+050	“
SR 6	COZZO FLUA- SCIVOLANEVE	5+350	“
97	PACHINO-MORGHELLA	2+500	“
101	SALINE-PANZE- LONGARINI	5+300	“
102	COZZO DEL PARROCO- BONIVINI	3+000	“
82	PIRAINITO-RENNA	5+700	“
64	NOTO-FIUMARA-NOTO ANTICA-BURLO'- S. MARIA DELLA SCALA	23+500	“
81	STRADA DEL CASTELLUCCIO	7+400	“
79	CASTAGNA- PAGLIARELLI-BOCHINI	7+500	“
83	AVOLA-FIUMARA- SANGHITELLO	8+300	“
31	CURVAMOLISENA- STAZIONE S. PAOLO	6+000	“

109	MADONNA MARINA- S. CURRAIOLO	4+000	“
94	RIGOLIZIA-FALABIA	9+500	“
98	CAVA DI RUGLIO-CASE GRANIERI	5+700	“
8	RENNA-TORRESENA- SPOLVERIA	9+000	“
106	PALMERI-SAMPIERI	3+300	NORD
75	LENTINI-CROCFISSO- BROGUGLIARETO	10+500	“
72	MARGIO-TALLARITA- FRASSINO (LATO FRANCOFONTE)	5+300	“
88	CIRICO'-PASSO VIOLA- LENTINI	4+100	“
SR 10	CASSINELLI- PIZZIFERRI	1+600	“
72	MARGIO-TALLARITA- FRASSINO (LATO BUCCHERI)	6+700	“
87	PENNINO- LUPPADA	8+450	“
103	S. DEMETRIO PRINCIPE	6+017	“
91	TENUTA GRANDE- CARBONE- CARBONELLO	4+000	“

STRADE DI 2^ CATEGORIA

S.P. N.	DENOMINAZIONE	KM	ZONA
95	PRIOLO-LENTINI	32+872	NORD
33	FRANCOFONTE- RAGAMELE	3+220	“
43	ACCESSO STAZIONE PRIOLO	0+845	“
62	S. CUSMANO- GIANNALENA	6+300	“
63	RILIEVO-CANTERA	5+900	“
96	AUGUSTA-MELILLI	4+000	“
65	MARCELLINO- AGLIASTRO- MULINELLO	7+600	“
105	S. FRATELLO- PORCARIA	3+700	“
107	MARTELLI-OLIVETO	0+900	“
70	AGNONE-CELSARI	4+400	“
67	LENTINI-VALSAVOIA	8+700	“
68	BIVIERI-SCORDIA	10+500	“
69	REINA-RAPPIS	9+400	“
92	FONDACACCIO-	4+000	“

	RAGAMELE		
93	S. NICOLA - BONFORTE	1+500	“
SR1	VIA DEL RE	6+750	“
SR2	SCALALAIMO- FONDACACCIO	10+250	“
SR9	COLLO DI MONACO- BOSCO ROTONDO	9+200	“
23	PALAZZOLO- GIARRATANA	9+300	CENTRO
25	FLORIDIA-PRIOLO	12+510	“
29	SORTINO-FICAZZI	15+600	“
30	SOTTOMELILLI- SORTINO	16+510	“
36	SOLARINO-DIDDINO	3+300	“
38	TESTEMOZZE- CASSIBILE	9+000	“